

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1154 del 07/03/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA SORGENTE COMUNE DI VERGHERETO (FC) LOC. MOIA ALTA DITTA: LA STRANIERA SNC DI ROSSI MAURIZIO & C. USO: IGIENICO E ASSIMILATO, IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' PRATICA FCPPA4332
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1226 del 07/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA SORGENTE
COMUNE DI VERGHERETO (FC) LOC. MOIA ALTA
DITTA: LA STRANIERA SNC DI ROSSI MAURIZIO & C.
USO: IGIENICO E ASSIMILATO, IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI
RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA'
PRATICA FCPA4332

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 238/99 che dispone che possa essere richiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all’art. 4 del RD 11 dicembre 1933 n.1775 per le derivazioni di acque divenute pubbliche ai sensi dell’art. 1 della L 5 gennaio 1994, n. 36 e del DPR medesimo;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n.26 “Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n.1793 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

PREMESSO CHE, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli n. 12393 del 11/09/2006, è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Verghereto (FC) ai sensi di quanto previsto dall'art.50 comma 1 della LR 7 del 14 aprile 2004, con cui è stata tra l'altro assentita la concessione preferenziale al Sig. Canestrini Terzilio C.F. CNSTZL53E26L764M, per un prelievo di 0,25 l/s, ad uso igienico, di cui è stato chiesto il rinnovo nei termini previsti per legge, con domanda assunta al protocollo con n. 1027807 del 24/10/2006;

VISTA:

- la domanda presentata in data 24/09/2014 prot. n. PG.2014,0339077 del 24/09/2014 con la quale il Sig. Rossi Maurizio C.F. RSSMRZ64E21A565P, residente a Bagno di Romagna (FC) ha presentato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso "pulizia locali e utilizzo sanitario, irrigazione aree aziendali", mediante l'utilizzo di una sorgente esistente in località Moia Alta del Comune di Verghereto, già a suo tempo concessionato alla ditta Canestrini Terzilio con atto di ricognizione preferenziale;
- la documentazione presentata a corredo della domanda da cui risulta che:
 1. il prelievo avviene mediante presa dal rilascio del troppo pieno di sorgente in concessione a ATERSIR, effettuato con galleria filtrante e tubo in PVC diametro 10 cm con arrivo in vasche di sedimentazione per caduta;
 2. la portata massima è di 0,25 l/s ;
 3. la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 456 circa;
 4. non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assunta al protocollo FCPG/2016/16459 del 14/11/2016, presentata dal signor Rossi Maurizio con cui dichiara che la domanda presentata in data 24/09/2014 prot. n. PG.2014,0339077 del 24/09/2014, relativa al subentro nel prelievo di acqua pubblica pratica FCPPA4322 è da considerare in nome e per conto della Società LA STRANIERA SNC DI ROSSI MAURIZIO & C.", P.Iva 03765790401 con sede in Larchetto Straniera n.128, loc. Riofreddo, in Comune di Verghereto (FC);

VISTA inoltre la rinuncia alla concessione pratica FCPPA4332 (ottenuta con atto ricognitorio

preferenziale), presentata dalla ditta Canestrini Terzilio in data 24/09/2014 e assunta al protocollo PG.2014,0339064 del 24/09/2014;

PRESO ATTO che la ditta ha versato, in data 20/09/2014 l'importo pari ad € 95,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo sono ubicate in Comune di Verghereto (FC) località Moia Alta su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 45 mappale n. 63 (risorsa FCA 10333);
- il prelievo avverrà mediante raccolta di acqua da troppo pieno di derivazione esistente con condotta anch'essa esistente;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001 in quanto è ubicata all'interno dell'area SIC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia";

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda) e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- dell'atto 43 del 19/11/2015 con cui la Provincia di Forlì-Cesena esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica;
- della nota prot. 557 del 17/11/2015 assunta a protocollo col n. PG/2015/0840727 del 23/11/2015 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli esprime parere favorevole;
- dell'esito positivo della pre-Valutazione d'Incidenza espressa dal Responsabile del Servizio Parchi con nota prot. NP/2015/0015541 del 12/11/2015, in quanto la derivazione è ritenuta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001 ad uso pulizia locali e utilizzo sanitario, irrigazione aree aziendali;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso igienico e assimilati, di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

Su proposta della Posizione Organizzativa *GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE AREE DEL Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* e Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare alla Società LA STRANIERA SNC DI ROSSI MAURIZIO & C., P.Iva 03765790401, con sede in Larghetto Straniera n.128 loc. Riofreddo in Comune di Verghereto (FC), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Verghereto (FC) località Moia Alta distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 45 mappale n. 63 da destinarsi ad uso pulizia locali, utilizzo sanitario e irrigazione aree aziendali, fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,25 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 456 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, gli indennizzi per le annualità 20015 e 2016 pari a € 324,50, di fissare il canone relativo all'anno 2017 pari a € 166,00 , per un importo complessivo pari a **€ 490,50** da versare anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
6. che il canone per le successive annualità dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento alla Regione Emilia-Romagna, e che, per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017, definiti da successivi atti regionali, il concessionario dovrà contattare questa Amministrazione concedente;
7. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
9. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
10. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introiettati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna; che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
13. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente per uso pulizia locali, utilizzo sanitario e irrigazione aree aziendali con procedura ordinaria, richiesta dalla Società LA STRANIERA SNC DI ROSSI MAURIZIO & C., P.Iva 03765790401, con sede in Larghetto Straniera n.128, loc. Riofreddo, in Comune di Verghereto (FC) - Procedimento n. FCPA4332.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente è effettuato con galleria filtrante e tubo in PVC del diametro di 10 cm con arrivo in vasche di sedimentazione per caduta; ha una portata massima di 0,25 l/s, e la quantità massima di prelievo è pari a mc/annui 456 circa;

Il prelievo è ubicato nel Comune di Verghereto (FC) località Moia Alta su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.45 mapp. n.63 con le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 746,390 Y= 855,311.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo l/s 0,25;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 456.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il manufatto di prelievo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.